

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere **12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età** (cosiddetti **precoci**), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, **entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione**.

I lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti **condizioni**:

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 e conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);
- sono ricompresi tra le categorie di lavoratori dipendenti di seguito elencate e hanno svolto l'attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche **cumulando i periodi assicurativi** ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

#### COME ACCEDERE AL BENEFICIO

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo per lavoratori precoci è necessario presentare una **domanda** di riconoscimento del beneficio

entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, presentare la domanda di pensione anticipata.

Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate successivamente al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuo le risorse finanziarie.

## **DECORRENZA DELLA PENSIONE**

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti **dal 1° gennaio 2019** conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi **tre mesi dalla maturazione degli stessi, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.**

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti **dal 1° gennaio 2019**, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **dal primo giorno del mese successivo** all'apertura della relativa cd. finestra.

## **INCUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori cd. precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all'articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.